

N. 9808/2023 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice,
letto il ricorso che precede;
ritenuto che sull'istanza cautelare occorre provvedere nel contraddittorio delle parti;
ritenuto che, per l'elevato numero di controinteressati, come allegato in ricorso, si ritiene di non potere autorizzare la notificazione con modalità alternative a quelle previste dall'art. 150 c.p.c., non avendo peraltro parte ricorrente allegato specifiche circostanze al riguardo;
rilevato che non è stata formulata in via subordinata istanza di notificazione dei suddetti controinteressati ex art.150 c.p.c.;

FISSA

per il merito l'udienza del **13.3.2024** ;

visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

per il deposito di tali note alle parti termine perentorio sino al giorno fissati per l'udienza;

visto l'art.16 *bis*, comma 9 *octies* d.l. n.179/2012;

DISPONE



che le note siano redatte secondo i criteri indicati nel regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 7.8.2023 n. 110;

AVVISA

le parti che in assenza delle suddette note scritte, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o verrà fissata udienza e che nel caso in cui nessuna delle parti depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo.

Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Fissa l'udienza del 20.12.2023 ore 10:15 al fine di provvedere in ordine alla domanda cautelare, invitando parte resistente a costituirsi entro 10 giorni prima.

Catania, 04/10/2023

Il Giudice

dott. ssa Elisa Milazzo

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 bis dell'art.16 bis dl n.179/2012(convertito in legge n.221/2012),aggiunto dall'art.52 DL n.90/2014,il sottoscritto difensore attesta che la copia del superiore decreto, estratto con modalità telematica,è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico del procedimento recante il n.Rg.9808/2023.

Avv.Gaetano M.Di Mauro

